



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 58

OGGETTO: Sentenza Corte di Appello di Bari n.969/07. Determinazioni.

SETTORE: Segreteria - AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole

Dott. Saverio Petroni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole

Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: favorevole

Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **tedici** del mese di **febbraio**, alle ore **16,00** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	A
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con sentenza n. 21712003, il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda proposta dai signori Loglisci Tommaso e Caccavo Cesare, condannava il Comune di Canosa e la Società Condotte d'Acqua S.p.A., ciascuno per la propria metà, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti, oltre interessi legali in ragione del 6% annuo dalla data di introduzione del giudizio sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali;
- la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 969/07, in parziale riforma della predetta sentenza, impugnata da questo Comune:
 - ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa della Soc. Italiana per Condotte d'Acqua e, per l'effetto, nulle le statuizioni nei suoi confronti;
 - ha stabilito gli interessi dovuti dal Comune di Canosa nella " sola misura legale ed unicamente dal deposito della sentenza di primo grado;
 - ha dichiarato compensate per 1/5 le spese del doppio grado di) giudizio e condannato il Comune di Canosa di Puglia a rimborsare a Caccavo e Loglisci i rimanenti 4/5;
- con nota del 23.1.2008, pervenuta a questo Comune in data 24.1.2008 ed acquisita al n.2873 di protocollo, l' Avv. Olga Catalano, difensore del Comune in entrambi i gradi di giudizio, ha comunicato che questo Ente, per effetto delle predette statuizioni, operata la compensazione con le somme già versate in favore degli attori a seguito della sentenza di 1° grado, è creditore, nei confronti degli stessi, della complessiva somma di € 8.934,17;
- con la medesima nota, il predetto legale ha evidenziato di non ravvisare motivi per proporre ricorso in cassazione avverso la citata sentenza della Corte di Appello;

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, di non ricorrere in Cassazione avverso la precitata sentenza della Corte di Appello di Bari n. 969/07;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria AA.GG. sulla base dell'istruttoria favorevolmente conclusa dal Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.97 – comma 2 - D.Lgs. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati, di non ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n.969/07;

La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con separata e unanime votazione.